

MAURO RONZANI

L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE CHIESE

I. L'*ECCLESIA*, IL "CARDINE", LE *PARROECCHIAE*: L'INQUADRAMENTO PASTORALE URBANO E RURALE NELLE FONTI DEI SECOLI V E VI

Chiedere a uno studioso italiano di tenere a Spoleto una relazione sull'organizzazione ecclesiastica territoriale nell'Alto Medioevo, significa obbligarlo a misurarsi con un precedente particolarmente illustre: la lezione tenuta da Cinzio Violante nella Settimana del 1980 e diventata, in versione scritta, un corposo saggio¹, che a tutt'oggi costituisce il punto di riferimento storiografico ineludibile per chiunque voglia occuparsi di questo argomento per l'Italia centrosettentrionale². Se poi lo studioso cui è affidato un tale compito è un allievo dello stesso Violante, e si è formato a Pisa proprio negli anni in cui il suo Maestro si dedicò con particolare intensità allo studio delle istituzioni ecclesiastiche, intese sia come strutture volte ad inquadrare pastoralmente i fedeli in determinati ambiti territoriali, sia come espressione dell'"idea di Chiesa" via via prevalente nelle varie epoche, allora il compito diventa ancora più difficile, perché l'affetto e il rimpianto spinge-

1. C. VIOLANTE, *Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dell'Italia centrosettentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto medioevo: espansione e resistenze*, Spoleto, 1982 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XXVIII), pp. 963-1158; ora anche in *Id.*, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Palermo, 1986, pp. 105-265 (da cui si citerà qui).

2. Come ribadito solo qualche anno fa da C. AZZARA, *Chiese e istituzioni rurali nelle fonti scritte di VII e VIII secolo: problemi storici e prospettive di ricerca*, in *Le chiese rurali tra VII e VIII secolo in Italia settentrionale*. 8° Seminario sul tardo antico e l'alto medioevo in Italia settentrionale (Garda 8-10 aprile 2000), a cura di G. P. BROGIOLO, Mantova, 2001 (Documenti di archeologia, 26), pp. 9-16.

rebbero a trasformare la relazione in una riflessione sul fondamentale contributo storiografico apportato da Cinzio Violante a questo settore di studi: tema sicuramente degno d'essere affrontato con grande impegno, ma in una sede e – soprattutto – un'occasione diversa.

Ad alleviare queste difficoltà, vale peraltro una semplice, immediata considerazione. Mentre nella Settimana del 1980 (e, ancor prima, nel Convegno milanese del 1974)³ si era parlato solo delle campagne, e perciò della “cristianizzazione” e dell'organizzazione ecclesiastica rurale, il tema di quest'anno è, invece, “città e campagna”: anziché ripercorrere il discorso analitico di Violante, si tratta dunque, innanzitutto, di completarlo per la parte che egli, consapevolmente, non aveva affrontato, ossia la città. La cosa ha tanto più senso, in quanto, come è ben noto, la Chiesa si è impiantata e organizzata innanzitutto nella città, sede elettiva del vescovo; e anche quando cominciano a comparire le testimonianze dell'esistenza di punti fissi d'inquadramento pastorale dislocati nell'ambito extraurbano, queste *parrochiae*, che troviamo menzionate già al passaggio fra IV e V secolo⁴, rappresentano l'articolarsi di un sistema che continua comunque ad avere il proprio centro – il proprio cuore – nella città, luogo di residenza del vescovo.

Se, per comodità, sfogliamo quella miniera di preziose informazioni che è il *Registrum* di Gregorio Magno, vediamo, infatti, che le *parrochiae* sono sempre menzionate come dipendenti dalla *ecclesia* vescovile, la quale prende il nome della *civitas* su cui è incentrata ed è anche, di fatto, Chiesa cittadina. Cominciamo con

3. Si veda l'altro ampio studio di C. VIOLANTE, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI-XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” dei secoli XI e XII: diocesi pievi e parrocchie*. Atti della sesta settimana internazionale di studio (Milano, 1-7 settembre 1974), Milano, 1977, pp. 643-799 (ora anch'esso in VIOLANTE, *Ricerche cit.*, pp. 267-447).

4. Un prezioso punto di riferimento sono le relazioni contenute in *Alle origini della parrocchia rurale (IV-VIII sec.)*. Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia cristiana (Ecole Française de Rome, 19 marzo 1998), a cura di P. PERGOLA, Città del Vaticano, 1999; in particolare, per le prime attestazioni documentarie, si vedano V. SAXER, *Le chiese rurali prima che fossero parrocchiali (IV-VII sec.): proposte per una storia di quelle di Provenza*, pp. 17-41, e V. FIOCCHI NICOLAI, *Alle origini della parrocchia rurale nel Lazio (IV-VI secolo)*, pp. 445-481 (con la discussione del famoso passo della lettera inviata nel 416 da Innocenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio: pp. 451-453).

l'esempio – usato anche da Violante – di Populonia (la sede vescovile poi trasferitasi a Massa Marittima). Nel gennaio 591 risultava al pontefice che la *Populoniensis ecclesia* fosse « a tal punto priva dell'ufficio sacerdotale, che non si poteva somministrare la penitenza ai moribondi e il battesimo ai bambini ». Per cui Gregorio I ordinò al vescovo della vicina Roselle (dal 1138 Grosseto) di « andare come visitatore nella suddetta *ecclesia*, per ordinare qui un prete 'cardinale' e due diaconi, mentre nelle *parrochiae* della stessa *ecclesia* avrebbe dovuto ordinare tre preti »⁵. La traduzione è indubbiamente macchinosa, ma serve a mostrare che gli ambiti sono chiaramente distinti: innanzitutto la *ecclesia*, quindi le *parrochiae*⁶; e solo il prete da ordinare nella prima è definito *cardinalis*. Su quest'aggettivo o, per dirla con Stephan Kuttner, questo “canonical concept” di *cardinalis*, si è discusso molto dal secolo XVIII in poi⁷. Io sono convinto che abbia sostanzialmente ragione Carl Gerold Fürst, il quale, contro lo stesso Kuttner e Michel Andrieu⁸, ha sostenuto che esso derivi da *cardo* e, associato ad un

5. « Pervenit ad nos quod Populoniensis ecclesia ita sit sacerdotis officio destituta, ut nec penitentia decedentibus ibidem nec baptisma praestari possit infantibus. (...) Iubemus dilectioni tuae, ut (...) memoratae ecclesiae visitator accedas, et unum cardinalem illic presbyterum et duos debeas diacones ordinare, in parrochiis vero prefatae ecclesiae tres similiter presbyteros »: S. GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum*, I, 15, ed. D. NORBERG, Turnhout, 1982 (Corpus christianorum. Series latina, CXL), p. 10. Cfr. VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., p. 143.

6. Un altro esempio: nel giugno del 599 Gregorio I scrisse al vescovo spoletino Crisanto, informandolo che i chierici della *Ecclesia* vescovile di Bevagna (di cui Crisanto era da due anni “visitatore” per incarico del papa) si erano lamentati con lui « sacerdotes se neque in eadem ecclesia, neque in eius parrochiis habere » (S. GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum* cit., IX, 167, pp. 725-726).

7. Un ampio quadro della discussione (e delle fonti sulle quali essa si fonda) in S. KUTTNER, *Cardinalis: the History of a Canonical Concept*, in *Traditio*, III (1945), pp. 129-214. Ovviamente, in questa relazione non posso affrontare direttamente i problemi dell'organizzazione ecclesiastica tardoantica e altomedievale di Roma, e delle origini del cardinalato romano, ampiamente trattati pochi anni fa qui a Spoleto da V. SAXER, *La Chiesa di Roma del V al X secolo: amministrazione centrale e organizzazione territoriale*, in *Roma nell'alto Medioevo*, Spoleto, 2001 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLVIII), pp. 493-632.

8. Anche secondo M. ANDRIEU, *L'origine du titre de Cardinal dans l'Eglise Romaine*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, Città del Vaticano, 1946, pp. 113-144, l'“epiteto” *cardinalis* viene da *incardinari* e denota soltanto e specificamente « l'incorporazione ad un determinato centro religioso ».

prete o un diacono, indichi un “Bischofskleriker”, e in particolare, nell’esempio di Populonia del 591, un “prete appartenente alla Chiesa vescovile”, nettamente distinto dai preti delle chiese battesimali rurali⁹.

Tornerò fra poco sul concetto di “Bischofskirche” o ‘Chiesa vescovile urbana’ nei secoli V e VI; ora mi preme sottolineare che, dando il giusto significato all’espressione *presbyter cardinalis*, si può intendere pienamente una delle più antiche formule del *Liber Diurnus*, che fra l’altro corrisponde esattamente – come già notato da Violante – al testo di una lettera di papa Pelagio I (556–561). Il papa indicava ad un vescovo come accondiscendere alla richiesta di un privato che aveva costruito per devozione personale un oratorio su un suo terreno e aveva espresso il desiderio che fosse consacrato. Qui ci interessa la disposizione che “mai, nemmeno in tempi futuri, si costruisse un battistero presso quell’oratorio, e nemmeno il vescovo vi insediasse un prete cardinale”¹⁰. Al papa premeva impedire che quell’oratorio assumesse una qualsiasi funzione pubblica, e per questo alludeva ai due possibili tipi d’edificio pubblico di culto previsti dall’ordinamento allora corrente: o chiesa con fonte battesimale – quella che altrove è detta *parrochia* –, o chiesa officiata regolarmente da un prete direttamente dipendente dalla sede vescovile urbana. Un bell’esempio di questa seconda ‘possibilità’ è offerto da un’altra lettera di Gregorio I, invia-

9. « Auch aus dem Brief Papst Gregors I. an Bischof Balbinus von Roselle geht hervor, daß man im römischen Sprachgebrauch den Begriff *cardinalis* dann verwendete, wenn man ‘Bischofskleriker’ betont von anderen Klerikern unterscheiden wollte (...) Papst Gregor charakterisierte also die für die Bischofskirche bestimmten Priester und Diakone als *cardinales* im Gegensatz zu den Priestern der Landpfarreien »: C. G. FÜRST, *Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinalskollegium*, München, 1967, p. 42.

10. « Et ideo frater karissime si in tuae parrochiae memorata constructio iure consistit, et nullum corpus ibi constat humatum, percepta primitus donatione legitima (...) predictum oratorium absque missas publicas sollemniter consecrabis. Ita ut in eodem loco, nec futuris temporibus baptisteria construantur, nen prebiterum constituas cardinalem, sed et si missas fieri sibi fortasse maluerit a dilectione tua noverit presbiterum postulandum, quatenus nihil tale a quolibet alio sacerdote ullatenus presumatur »: *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, ed. H. FOERSTER, Bern, 1958, p. 84 (praticamente coincidente con la parte dispositiva di *Pelagii I papae epistulae quae supersunt*, ed. P. M. GASSÓ – C. M. BATTLE, Montserrat, 1956, 86, pp. 209–211, ad un vescovo Eleuterio); cfr. VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 130–131.

ta nel 598 al vescovo di Fermo, Passivo, che allora svolgeva funzioni di “visitatore” nella vicina diocesi di *Aprutium* (oggi Teramo). Il *comes* del *castrum Aprutiense* aveva costruito in tale luogo un oratorio che voleva far dedicare a san Pietro. Il papa ordinò al vescovo non solo di accogliere la richiesta e procedere ad una consacrazione solenne e pubblica, ma anche di « installare nell’oratorio un prete ‘cardinale’, per rendere possibile la celebrazione della messa su richiesta del fondatore o per soddisfare le esigenze dei fedeli che ivi si radunassero »¹¹. Quell’oratorio era sì di fondazione privata, ma il suo fondatore ricopriva una importante funzione civile e, soprattutto, il luogo in cui era stato innalzato « appare con ogni evidenza identificabile proprio nel cuore dell’antica città »¹²: esso perciò meritava di diventare una chiesa pubblica, aperta al concorso dei fedeli e necessariamente officiata da un prete appartenente all’*ecclesia* vescovile (ovviamente quella di *Aprutium*, allora priva di presule).

Ma la più chiara illustrazione dello ‘schema-tipo’ dell’organizzazione ecclesiastica diocesana nel secolo VI mi sembra offerta da una lettera inviata nel 558 da Pelagio I a Giovanni, vescovo di Nola. Il papa si meraviglia che costui gli abbia chiesto il permesso di vendere le suppellettili sacre della *ecclesia Sessulana, quae Nolanae ecclesiae esse videtur parroechia*, e si trova in “stato di necessità”. Obietta dunque al vescovo: « se la *ecclesia Sessulana* è in così grave povertà, da non poter più essere una *parroechia*, perché non la fai diventare *titulus* della *Nolana ecclesia*, così che, dopo tale abbassamento, le suppellettili non vengano più asportate e il culto divino vi sia celebrato da preti cardinali della *Nolana ecclesia*, ivi assegna-

11. « Anio comes castri Aprutiensis petitoria nobis insinuatione suggestit (...) in suprascripto castro oratorium se sumptu proprio pro sua devotione fundasse, quod in honore b. Petri apostolorum principis desiderat consecrari. Et ideo, frater carissime (...) predictum oratorium sollemniter consecrabis. Presbyterum quoque te illic constituere volumus cardinalem, ut, quotiens prefatus conditor fieri sibi missas fortasse voluerit vel fidelium concursus exegerit, nihil sit quod ad sacra missarum exhibenda solemnna valeat impedire »: S. GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum* cit., IX, 72, pp. 627-628.

12. Per l’ubicazione del *castrum*: A. R. STAFFA, *I centri urbani dell’Abruzzo adriatico fra tarda antichità ed altomedioevo*, in *Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo*. Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), a cura di A. AUGENTI, Firenze, 2006, pp. 345-476: 351-353.

ti? »¹³. Come si vede chiaramente, nel secolo VI una chiesa pubblica, ossia inserita nell'ordinamento diocesano, poteva dipendere dalla *ecclesia* vescovile o come *parroechia* autonoma, o – direttamente – come *titulus*: in questo secondo caso, i preti “deputati” alla sua ufficiatura erano per così dire ‘automaticamente’ “cardinali”¹⁴. Nessuna traccia invece, almeno in questa lettera, di eventuali “titoli” dipendenti dalla *parroechia*: come vedremo fra breve, chiese minori sottoposte o comunque pertinenti ad una chiesa battesimale, compaiono nei famosi documenti d’inizio secolo VIII, relativi alla controversia fra i vescovi di Arezzo e di Siena. In questi documenti, un secolo e più dopo le lettere di Pelagio I e Gregorio I, il campo semantico di *parroechia* è coperto da un gruppo di termini diversi: *diocia*, *baptisterium* e – ormai – anche *plebs*; ma soprattutto, queste chiese rurali munite di battistero risultano finalmente come una realtà diffusa sul territorio, hanno un nome e una localizzazione, invece di restare celate sotto una denominazione collettiva – *parroechiae*, appunto – che non ci fa capire quante fossero e dove fossero (con l’eccezione della *ecclesia Sessulana*, posta fra Nola e Capua, e di pochissime altre)¹⁵.

13. « Dilectionis tuae suggestione comperta, per quam reprehendenda valde fiducia ob necessitatem ecclesiae Sessulanae, quae Nolanae ecclesiae esse videtur parroechia, vendendi sibi sacra ministeria concedi a nobis execrabili licentia postulasti, mirati sumus (...) Propter quod tibi praesenti auctoritate mandamus, ut nullatenus hoc de qualibet re minima sacris dudum usibus dedicata facere seu loqui praesumas ulterius (...) Sed si tanta est ecclesiae Sessulanae penuria, ut parrochia esse non possit, eam potius titulum Nola-nae ecclesiae constitue, ut, tali dispositione habita, nec de sacris quicquam ministeriis distrahatur, et competentia ibidem divini cultus per deputatos cardinales ecclesiae praesbyteros ministeria celebrentur »: *Pelagii I papae epistulae* cit., 17, pp. 51-52.

14. Subito di seguito al brano riportato sopra, nella n. 9, Fürst cita opportunamente la lettera inviata nel marzo 603 da Gregorio I al vescovo di Siracusa Giovanni, nella quale si tratta il caso di un certo Cosma, già monaco del monastero siracusano di S. Lucia, che il predecessore di Giovanni aveva fatto suddiacono “in ecclesia Syracusana”, e costui successivamente ha ordinato prete “in possessione que Iuliana vocatur”. Poiché però Cosma mal si adatta a tale collocazione, il papa suggerisce al presule che sarebbe bene riportarlo « in ecclesia ubi subdiaconi est functus officio (...) atque illic presbyterum (...) constituere cardinalem » (S. GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum* cit., XIII, 30, p. 1031). Fürst parafrasa così: « papst Gregor ersuchte nun den Bischof, diesen Landprieester aus Barmherzigkeit in die Stadt zurückzuberufen und ihn dort als presbyter cardinalis, als priester der Bischofskirche, anzustellen » (*Cardinalis* cit., pp. 42-43).

15. Con ciò non intendo in alcun modo misconoscere l’apporto sempre più ricco dell’archeologia cristiana e medievale, efficacemente presentato e sintetizzato in queste

Ma prima di aprire il dossier della controversia fra Siena ed Arezzo vorrei, come già annunciato, spendere ancora qualche parola su quell'aggettivo *cardinalis*, e sul sostantivo *cardo*, cui esso rimanda necessariamente (anche se come tale non si trova quasi mai). *Cardo*, 'cardine', è fra tardoantico e alto Medioevo la sede vescovile, il cuore della *ecclesia* non solo di Roma, ma di ogni città: in Gregorio I, l'espressione *sacerdos cardinalis* è sinonimo perfetto di *episcopus*, e il papa vi ricorre allorché ad un presule impossibilitato a rimanere nella propria sede egli ne affida un'altra, senza peraltro che ciò debba comportare (almeno nell'immediato) la 'dissoluzione' del vincolo che unisce quel vescovo alla *ecclesia* per la quale è stato consacrato¹⁶. Il Fürst, cui va il merito di aver ri-

tre rassegne problematiche: G. P. BROGIOLO - G. CANTINO WATAGHIN - S. GELICHI, *L'Italia settentrionale*, in *Alle origini della parrocchia rurale* cit., pp. 487-540; V. FIOCCHI NICOLAI - S. GELICHI, *Battisteri e chiese rurali (IV-VII secolo)*, in *L'edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi*. Atti dell'VIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998), Bordighera 2001, pp. 303-384; G. CANTINO WATAGHIN - V. FIOCCHI NICOLAI - G. VOLPE, *Aspetti della cristianizzazione degli agglomerati secondari*, in *La cristianizzazione in Italia tra tardoantico ed altomedioevo*. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), Palermo, 2007, pp. 85-134. Osservo soltanto che i risultati più sicuri si ottengono quando è possibile 'incrociare' le fonti materiali con quelle scritte: come dimostra - per scegliere solo un esempio - il recente scavo della pieve toscana di San Genesio (presso San Miniato), della quale faremo fra poco menzione nel testo. Al momento in cui scrivo, la prima elaborazione scientifica dello scavo, coordinato da Federico Cantini (*Ad Ecclesiam Sancti Genesii. Archeologia e storia di una grande pieve altomedievale della Toscana*) è consultabile in rete (<http://www.paesaggimedievali.it/luoghi/genesio/pag2.htm>).

¹⁶ Nel 592 il papa accolse la richiesta del clero e del popolo di Terracina (sede rimasta vacante per la morte del vescovo Pietro), inviandovi Agnello vescovo di Fondi, al quale scrisse in questi termini: « quia igitur ob cladem hostilitatis nec in civitate nec in ecclesia tua est cuiquam habitandi licentia, ideoque hac te auctoritate Terracinensi ecclesiae cardinalem constituimus sacerdotem (...) Illud quoque fraternitatem tuam scire necesse est quoniam sic te praedictae Terracinensi ecclesiae cardinalem esse constituimus sacerdotem, ut et Fundensis ecclesiae pontifex esse non desinas, nec curam gubernationemque eius praetereas, quia ita fraternitatem tuam saepe dictae Terracinensi ecclesiae, sicut praefati sumus, praesse praecipimus, ut ante dictae Fundensi ecclesiae tibi iura potestatemque nullo modo subrahamus » (GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum* cit., III, 13, pp. 159-160; si veda anche la lettera di poco precedente a Giovanni, vescovo della *Lissitana civitas* occupata dai nemici, che il papa ha ritenuto necessario « in Squillacina ecclesia cardinalem ... constituere sacerdotem », lasciando aperte per il futuro entrambe le possibilità: tornare « in eam in qua prius ordinatus es ecclesiam », oppure « in hac in

preso, integrato e meglio interpretato il consistente corpus documentario già raccolto da Kuttner¹⁷, non esita a usare in modo sinonimico “Bischofskirche” e “Kathedrale”, e chiama senz’altro “preti della cattedrale” i *presbyteri cardinales* della *ecclesia Nolana* che secondo Pelagio I avrebbero dovuto officiare la *ecclesia Sessulana* dopo la sua conversione in “titolo”¹⁸. Ma nei secoli fra il V e l’VIII, la sede vescovile corrisponde sempre in modo esclusivo e stringente all’edificio di culto che possiamo continuare a chiamare per comodità ‘cattedrale’, anche se questo termine è anacronistico, perché viene usato sistematicamente solo dal secolo XII e oltre?

Il problema della cattedrale, come è noto, è stato ristudiato in modo sistematico nell’ultimo venticinquennio, per quanto riguarda l’Italia, dagli archeologi cristiani, e segnatamente da Letizia Pani Ermini e Gisella Cantino Wataghin¹⁹. A loro si deve il definitivo superamento della tradizionale impostazione, ‘canonizzata’ nello studio di Violante e Fonseca del 1964-66, secondo la quale la chiesa vescovile (o cattedrale) originaria sarebbe sorta di frequente in ambito suburbano e cimiteriale, sulle sepolture dei santi martiri o dei santi vescovi alle quali i documenti di età longobarda e anche carolingia fanno volentieri riferimento per indicare la sede materiale del vescovo e l’intitolazione della *ecclesia* cittadina da

qua et a nobis incardinatus es ... ecclesia permanere »; *ibid.*, II, 31, pp. 117-118). In altri casi (come in quello già menzionato di Populonia del 591) il papa inviava un vescovo con funzioni di “visitatore”; ma nel 593, affidando a Leonzio tale incarico per la *ecclesia* di Rimini, Gregorio lo autorizzò « preter ordinationes clericorum cetera omnia in praedicta ecclesia *tamquam cardinalem et proprium ... agere sacerdotem* », e così ne informò i Riminesi: « cui (Leontio) etiam nostris scriptis iniunximus ut omnia quae ad curam utilitatemque ecclesiae pertinent *tamquam proprius episcopus* debeat ordinare » (*ibid.*, III, 24-25, pp. 169-170, con evidenziate mie).

17. Si vedano appunto le due ampie antologie documentarie in FÜRST, *Cardinalis* cit., pp. 32-39 e 87-90.

18. « Die Priester der Kathedrale sollen künftig in ihr das Meßopfer feiern, erhalten also in diesem titulus die gleichen Rechte, wie sie die römischen Titelpriester in ihrer Titelkirche hatten. Hier ist nun ein Grund vorhanden, diese Priester als presbyteri cardinales zu bezeichnen. Es wird hervorgehoben, daß es Priester der Kathedrale sind, die nunmehr die Seelsorge in Sessula besorgen »: *ibid.*, p. 42.

19. D’obbligo il rimando all’ampio lavoro di P. TESTINI - G. CANTINO WATAGHIN - L. PANI ERMINI, *La cattedrale in Italia*. Actes du XI^e Congrès International d’Archéologie Chrétienne (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 Septembre 1986), Roma, 1989, pp. 5-231.

lui presieduta ²⁰. Gli archeologi hanno opportunamente valorizzato la presenza di resti di edifici culturali tardoantichi sotto le attuali cattedrali urbane, che in precedenza si riteneva fossero divenute tali solo in un secondo tempo (dal secolo IX in poi, in virtù di un vero e proprio “spostamento” di qualifica e funzioni); e, continuando i loro studi, hanno elaborato una interpretazione equilibrata e condivisibile, fondata sulla considerazione che, fra la tarda antichità e l'alto Medioevo, tanto l'aula di culto per così dire ‘centrale’, quanto le chiese martiriali e/o cimiteriali « sono complementari sul piano liturgico, destinate la prima alla liturgia ebdomadaria, alla catechesi battesimale e ordinaria, alla gestione amministrativa e pastorale della diocesi; sedi le seconde della liturgia funebre e di quella santorale, officiata anch'essa, nei suoi momenti forti, dal vescovo » ²¹. Da queste efficaci parole di G. Cantino Wataghin mi sembra risultare chiaramente come, nello studio del problema, l'accento debba essere spostato dalla qualifica degli edifici alla figura del vescovo, il cui *officium*, insediato in ambito urbano, era il “cardine” della Chiesa diocesana, della quale facevano parte altresì le *parrochiae* rurali.

Ebbene: se l'esempio di Nola suggerisce che, almeno in quel caso, nel VI secolo una di tali *parrochiae* poteva essere ‘riconvertita’ in *titulus* della *ecclesia* vescovile, anche se era posta ad una certa distanza dalla città, non vi è dubbio che, in prosieguo di tempo, l'uso dell'aggettivo *cardinalis* fu riservato alla città e alle sue immediate adiacenze, ossia la fascia che in età romana, e poi dopo alcuni secoli in quella carolingia, era definita *suburbium*. Ne fornisce la dimostrazione un testo notissimo, ossia le disposizioni inviate nel 747 da papa Zaccaria a Pipino il Breve su importanti questioni di organizzazione e disciplina ecclesiastica. Al punto quarto, il problema della preminenza del clero urbano su quello delle campa-

20. C. VIOLANTE - C. D. FONSECA, *Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origini al periodo romanico nelle città dell'Italia centro-settentrionale*, in *Il Romanico pistoiese nei suoi rapporti con l'arte romanica dell'Occidente*. Atti del I Convegno Internazionale di Studi medievali di Storia e d'Arte, (Pistoia, 27 settembre - 3 ottobre 1964), Pistoia, 1966, pp. 303-346; ora anche in VIOLANTE, *Ricerche cit.*, pp. 63-104.

21. G. CANTINO WATAGHIN, *Topografia della civitas christiana tra IV e VI sec.*, in *Early Medieval Towns in the Western Mediterranean* (Ravello, 22-24 September 1994), a cura di G. P. BROGIOLO, Mantova, 1996, pp. 17-41: 21.

gne, trattato nel concilio di Neocesarea del 481, viene riassunto così: « de presbiteris agrorum, quam obedienciam debent exhibere episcopo et *presbiteris cardinalibus* »²². Non a caso, vedremo che questi riferimenti alla “cardinalità” ricompariranno nella legislazione sinodale e nella documentazione pubblica di età carolingia, la quale si riallacciava così direttamente ai secoli V e VI.

2. CHIESE BATTESIMALI E SEDI VESCOVILI NELLA TARDA ETÀ LONGOBARDA

Prima di arrivare al passaggio fra VIII e IX secolo, l'unico modo per renderci conto del concreto funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche territoriali, e di come tale funzionamento fosse percepito dai chierici e dai laici, è rileggere i documenti relativi alla lite fra i vescovi di Arezzo e di Siena sull'appartenenza diocesana di un certo numero di chiese, alcune battesimali e altre no. A ben vedere, problemi e liti di confine erano sorti anche nei secoli precedenti, e già Gelasio I, intervenendo in una disputa su chi dovesse consacrare un oratorio appena costruito, aveva enunciato due principi di fondo: « a quale *civitas* apparteneva colui che battezzava gli abitanti della zona prima che sorgesse l'oratorio? E da quale vescovo, fino ad allora, gli stessi abitanti erano andati ogni anno per la cresima? »²³ Cinzio Violante, cui spetta il merito di aver valorizzato questa lettera di Gelasio, ha mostrato che per il pontefice « l'elemento che costituisce l'ambito diocesano non è il territorio ma il popolo di fedeli che a un dato vescovo fa capo per ricevere il battesimo e la cresima »²⁴. Poco più di due secoli

22. M.G.H., *Epistularum*, III. *Epistulae Merovingici et Karolini Aevi*, I, Berlino, 1957 (rist. anast.), pp. 480-481 (dove il canone XIII del suddetto concilio, annunciato dalla rubrica cit. nel testo, recita: « presbiteri ruris in ecclesia civitatis, episcopo praesente vel presbiteris urbis ipsius, offerre non possunt nec panem sanctificatum dare calicemque porrigere »).

23. « Illud debet summa intentione disquisiri: quis, idest cuius civitatis ex eadem regione, antequam basilica quae nuper fabricata est fundaretur, baptizaverit incolas; aut ad cuius consignationem sub annua devotione convenerint »: *Epistulae Pontificum Romanorum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a s. Hilario usque ad Pelagium II*, ed. A. THIEL, I, Brunsberg, 1866, p. 493; cfr. l'acuto e brillante commento di VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 114-119.

24. Ibid., p. 118.

dopo, il criterio usato per chiarire la dipendenza dei *baptisteria*, dei *monasteria* e delle *basilicae* contese fra Arezzo e Siena non fu molto diverso: il problema di fondo restò quello dell'appartenenza all'una o all'altra *civitas*, o meglio sede vescovile, non solo dei chierici presenti nelle singole chiese (e soprattutto quelle battesimali), ma anche del "popolo", ora chiamato anche *plebs*, dal cui seno uscivano i bambini da battezzare e poi da cresimare. Donde le martellanti domande rivolte in occasione dell'"inchiesta" del 715 ai membri del clero: « chi ti ha consacrato prete? »; « chi ti ha installato nella tua chiesa, e quali doveri te ne sono derivati? »; « da chi prendi ogni anno il crisma (necessario per il rito del battesimo)? »²⁵. Le risposte dei vari *presbiteri* o diaconi esprimono quasi plasticamente il legame fra il clero dei *baptisteria* e delle chiese minori e la sede vescovile, rappresentata dal vescovo pro tempore. Per essere consacrati preti, per essere "ordinati" (ossia istituiti) nel relativo edificio culturale, per prendere annualmente il crisma, per portare il tributo chiamato "salutatio et obedientia", i nostri testimoni si recavano dal vescovo di Arezzo, ovvero "ad Sanctum Donatum de Aritio"²⁶: il luogo, distante un km circa dalla *civitas* aretina, dove era la tomba del vescovo martire del secolo VI cui era intitolata la sede episcopale, e dove il vescovo effettivamente risiedeva²⁷.

Vale la pena fermarci un istante su questa indicazione "ad Sanctum Donatum", ripetuta da quasi tutti i testimoni. La situazione

25. Il « breve de singulos presbiteros, quos per iussionem excellentissimi domni nostri Liutprandi regis ego Guntheram notarius in curte regia Senense inquisibi, de dioceas illas et monasteria de quibus intentio erat inter episcopum Senensem civitatis nec non et Aretine ecclesiae idemque episcopum vertebatur », datato 715 giugno 20, si legge in *Codice Diplomatico Longobardo* (= *CDL*), I, ed. L. SCHIAPARELLI, Roma, 1929, 19, pp. 61-77; se ne veda l'ampio commento di VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 151-180.

26. Per limitarci a citare una delle prime deposizioni riportate nel *breve*: il prete Gunteram « de ecclesia et baptisterio Sancti Stephani a Cennano ... interrogatus dixit: ... sacrationem ab episcopo Aretinae civitatis nomine Vitaliano accepi, et manu meae in Sancto Donato scripsi, et sacramentum prebui. et ad illo tempore usque modo iam quinto episcopo Aretine ecclesiae semper inde chrisma omnem annum accepi, et salutationem et obedientiam ibidem habui; et quando nobis tetulus intra plebe nostra sacrari fuit oportunum, per manus pontifici Aretine ecclesiae factum est »: *CDL*, I, 19, p. 63.

27. Si veda A. TAFI, *Pionta il Vaticano aretino*, Cortona, 1995; e più di recente, il riesame critico della questione compiuto da P. L. LICCIARDELLO, *Agiografia aretina altomedievale: testi agiografici e contesti socio-culturali ad Arezzo tra VI e XI secolo*, Firenze, 2005, pp.108-112.

che essa rispecchia non è infrequente nell'Italia centrosettentrionale dei secoli VIII e IX. Come ho già accennato, nei documenti di quest'epoca, quando si vuole indicare con precisione che il destinatario di un privilegio del re o di una donazione di un privato è il vescovato, inteso come istituzione permanente, di cui il vescovo in ufficio è il rappresentante *pro tempore*, si usa questa formula: « alla chiesa dei Santi Antonino e Vittore, posta fuori delle mura della città di Piacenza, dove i loro santi corpi riposano tumulati, e al vescovo Tommaso, custode di essa » (diplomi di Ilprando del 744 e di Rachis del 746)²⁸; oppure: « alla chiesa del beato confessore di Cristo Geminiano, in cui il suo santo corpo riposa tumulato, e al vescovo Lupicino » (diploma di Astolfo per Modena, 749-51)²⁹ E ancora nell'856, a Bergamo, una donazione è indirizzata « alla chiesa di S. Alessandro, posta fuori della città, dove il suo santo corpo riposa tumulato, e di cui in questo momento è custode il vescovo Aganone »³⁰. Non molto diversa, nella sostanza, è la formula usata quando l'edificio culturale che rappresenta materialmente l'istituzione vescovile non ospita un corpo santo. Per fare solo l'esempio di Lucca, ci si indirizzerà allora, con lo stesso schema, « alla chiesa di S. Martino, dove è la *domus* dei vescovi », aggiungendo eventualmente la menzione del *pontifex* che di volta in volta « ibidem fuerit ordinatus »³¹. In questi secoli, il vescovato è inteso insomma come qualcosa di molto concreto, come l'edificio culturale che ospita il corpo santo del proprio Titolare celeste (e di cui il vescovo è il « custode » istituzionale), o che è contiguo alla *domus* adibita a residenza ufficiale del presule. Siamo molto lontani dall'idea tardoantica, e astratta, del « cardine ».

Altrettanto concreti, nelle deposizioni dei testimoni del 715, i rapporti di dipendenza dal vescovo, descritti in chiave rigorosa-

28. *CDL*, III, a cura di C. BRÜHL, Roma, 1973, 18-19, pp. 80-88.

29. *Ibid.*, 24, pp. 115-118.

30. *Le pergamene degli Archivi di Bergamo*, ed. M. CORTESI, Bergamo, 1988, 18, pp. 29-30.

31. Nel 759 l'autore di una donazione alla chiesa di S. Donato « in Asulari » dispose che, dopo la propria morte, « prefata ecclesia cum res ividem pertenente sit in potestate ecclesie S. Martini, ubi est domus episcoporum, vel pontifici qui ividem fuerit ordinatus » (*CDL*, II, 140, p. 42); e nel 761 il prete Auriperto dispose analogamente di donare la chiesa di S. Agata « Deo et tibi ecclesia S. Martini infra hanc civitate lucense, ubi est domus episcoporum » (*ibid.*, 156, p. 85).

mente personale; e se è vero, come ha proposto Violante, che il documento che i preti della diocesi di Arezzo dichiararono di aver sottoscritto all'atto della loro consacrazione e ordinazione, congiuntamente all'emissione di un giuramento, corrisponde sostanzialmente alle *chartae promissionis* lucchesi, di cui si è conservato qualche esemplare del secolo VIII³², allora possiamo prendere quella sottoscritta nel 763 dal prete Ratperto, testé “ordinato” dal vescovo Peredeo « nella casa della chiesa di S. Genesio, in località e *plebs* di Vico Vallari » (nel Valdarno, sotto l'attuale San Miniato). Gli obblighi contratti da Ratperto sono di officiare la chiesa, versare i tributi dovuti al vescovo e « non fare mai alcunché contro di lui, né riunirsi o consigliarsi contro di lui con un suo nemico »³³. Come vedremo fra poco, la propensione dei vescovi del *regnum Langobardorum* a installare nelle chiese battesimali solo rettori di propria stretta fiducia (e soprattutto senza troppi riguardi per l'ordine sacro da essi posseduto), sarebbe stata apertamente criticata dalla legislazione carolingia.

Vale anche la pena di osservare, che documenti come le *chartae promissionis* o le *chartulae ordinationis*, conservate in gran numero a Lucca dalla seconda metà del secolo IX³⁴, sono assai laconiche e generiche circa gli obblighi liturgici e pastorali dei rettori delle chiese battesimali tanto verso il proprio popolo dei fedeli, quanto nei confronti del vescovo. Rarissimi, ad esempio, sono gli accenni al dovere di accogliere il presule quando egli arriva per impartire la cresima³⁵. E invece, leggendo le deposizioni testimoniali del 715, quest'atto di “facere consignationem in populo” è ricordato

32. Cfr. VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 172-173.

33. « Et die vite mee ividem semper habitare et officio ecclesiastico legibus et luminaria facere promitto, die noctuque, omni tempore, et legibus nostre sancte canonice tibi obedire et servire; et in omnibus voluntate facere promitto, et nunquam contra te agere debeam, nec cum tuo inimico me adunare aut consiliare contra te presumam »: *CDL*, II, 173, p. 134. Da notare la formula con cui è designata la chiesa in cui Ratperto è ordinato dal vescovo: « in casa ecclesiae Sancti Genesi in loco et plebe ad uico Uualari ».

34. Rimandiamo ancora a VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., p. 208. Doveroso ricordare il vecchio ma documentatissimo (e perciò ancora utile) lavoro di L. NANNI, *La parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli VIII-XIII*, Roma 1948 (e in particolare il Cap. VII, “L'ordinazione dei rettori nelle chiese”, pp. 76-95).

35. Ma si veda qui più oltre, n. 54-55 e testo corrispondente.

con gran frequenza, perché è in grado di comprovare con immediata evidenza che, come i preti vanno a farsi consacrare in “S. Donato” e da lì prendono ogni anno il crisma, così il vescovo si muove regolarmente in senso inverso per esercitare presso le chiese battesimali le proprie prerogative sacramentali³⁶. Altri atti riservati al vescovo sono la consacrazione di altari, di oratori (*tituli, basilicae*) e anche, naturalmente, di fonti battesimali: un’attività, quest’ultima, in cui nei mesi immediatamente precedenti al giugno 715 si era distinto il vescovo di Siena Adeodato. Ad esempio, secondo il racconto del prete Orso, egli aveva da poco tempo installato il fonte battesimale nell’oratorio di S. Ansano, e lo aveva consacrato « di notte, con i lumi accesi, installandovi come prete un ragazzo di non più di 12 anni »³⁷. Un’azione di forza, che due secoli avanti, al tempo di Gelasio I, avrebbe provocato l’immediato intervento del papa, perché quel nuovo *baptisterium* era collocato in un territorio i cui abitanti, in precedenza, erano battezzati da ministri appartenenti ad un’altra sede vescovile; mentre ora, all’inizio del secolo VIII e nel *Regnum Langobardorum*, questo tipo di controversie era di competenza regia, e i vescovi delle diocesi limitrofe erano chiamati a giudicare su suo mandato, senza alcun riferimento all’autorità papale.

Poiché anche le consacrazioni delle chiese battesimali non necessitavano più dell’autorizzazione papale, esse non ci sono mai attestate direttamente, da un documento scritto a ciò appositamente

36. Fra i testimoni del 715 sono i laici a menzionare la “consignatio” per mano del vescovo: così il Gundold « exercitalis de vico Reunina de prope Sancta Restituta » (« scio ab infantia mea, et parentes meos dicentes audivi, et per me postea natus sum scio, istas diocias et isto baptisterio Sanctae Restitute semper sagationem apud episcopo Aretino habere et consignationem in populo facere, et presbiteros sagrae et altaria »: *CDL*, I, 19, pp. 72-73); e così pure l’altro *exercitalis* Candido (la cui dichiarazione, nella copia del IX-X secolo che ci ha tramandato il *breve*, suona « semper ad episcopum Sancti Donati abuemus consecrationem », termine mai usato altrove nel doc. e perciò da correggere in “consignationem”: p. 71). Infine la colorita testimonianza finale del *breve*, attribuita collettivamente ad almeno 5-6 “liberi homines”, abituati a frequentare il battistero di S. Maria “in Alteserra”: « nos et parentes nostri semper pleve Sanctae Mariae fuemus, qui est diocia Sancti Donati, et sagationem et consignationem crisma » (p. 77).

37. « Iste Adeodatus episcopus isto anno fecit ibi fontis, et sagravit eas a lumen per nocte, et fecit ibi presbitero uno infantulo abente annos non plus duodecim, qui nec vespero sapit, nec madodinos facere, nec missa cantare »: *ibid.*, p. 74.

mente destinato, ma sempre e solo in contesti giudiziari. Viene in mente la lite fra il vescovo di Bologna e l'abate di Nonantola riguardo alla *ecclesia baptismalis* di S. Mamante di Lizzano (nell'Appennino bolognese), discussa il 29 maggio 801 davanti a Carlo Magno: il vescovo Vitale dichiarò, e l'abate Anselmo confermò, che tale chiesa era stata consacrata anni prima dal presule bolognese Romano, che vi aveva impartito anche la *confirmatio* (ossia la cresima) e vi aveva tenuto la *praedicatio*³⁸. Per trovare dei veri e propri documenti vescovili di fondazione o istituzione di una pieve dobbiamo, che io sappia, oltrepassare il Mille e aspettare il secolo XII. Mi piace ricordare qui l'esempio, studiato da Chris Wickham e da me, della fondazione della pieve di S. Maria e S. Romolo di Figline Valdarno, disposta nel 1175 dal vescovo di Fiesole, che pochi anni prima aveva tentato di trasferire qui la stessa sede vescovile, troppo vicina a Firenze, ma ne era stato impedito dal Comune fiorentino. Ora, sulle fondamenta della mancata 'cattedrale', sarebbe sorta una pieve battesimale; e nell'atto di fondazione troviamo dapprima la motivazione 'pastorale' (l'opportunità di procurare alla sempre crescente popolazione di Figline un fonte battesimale più vicino di quello della pieve di Gaville); quindi la descrizione minuziosa del territorio battesimale assegnato alla nuova pieve (attraverso l'elenco delle chiese che le venivano sottoposte); e infine l'enunciazione dei diritti di tipo liturgico, pastorale, onorifico ed economico che sarebbero dovuti spettare alla nuova pieve³⁹.

38. Carlo Magno riconobbe appunto al vescovo Vitale « auctoritatem [in ipsa ecclesia] con[secr]ationem et praedicationem peragere », nonché di esercitare la propria giurisdizione sul prete Orso, che l'abate aveva allontanato dalla chiesa (*M.G.H., Diplomata Karolinorum I, 3: Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karl des Grossen*, ed. E. MÜHLBACHER, Hannover, 1906, 197, pp. 265-266; ora anche in *Codice diplomatico della Chiesa bolognese: documenti autentici e spuri, sec. IV-XII*, ed. M. FANTI - L. PAOLINI, Roma, 2004, 10, pp. 67-68). Forse però le restituzioni fra parentesi quadra non sono del tutto esatte: nell'858, Ludovico II confermò la sentenza del proavo, « videlicet ut episcopus faciat ibi consecrationem, confirmationem, predicationem » (*ibid.*, 14, pp. 71-72).

39. L'atto di fondazione emanato il 1 aprile 1175 dal vescovo di Fiesole Rodolfo si legge in *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, 2^a ed. a cura di F. UGHELLI - N. COLETTI, Venezia, 1718, coll. 245-246. Sulla pieve di Figline si vedano C. WICKHAM, *Dispute ecclesiastiche e comunità laiche. Il caso di Figline Valdarno (XII secolo)*, Firenze, 1998, e M. RONZANI, *L'organizzazione della cura d'anime e la nascita della pieve di Figline*, in *Lontano dalle città. Il*

È evidente che nel secolo XII l'organizzazione ecclesiastica imperniata sulle pievi aveva ben altra 'visibilità' documentaria; ma alcuni dei suoi aspetti essenziali erano già presenti nel secolo VIII⁴⁰. Così, le testimonianze del 715 forniscono alcune interessanti indicazioni circa la competenza territoriale dei vari *baptisteria*. È vero che in quei territori di confine, contesi fra i vescovi di Arezzo e di Siena, la situazione era complicata dagli interventi d'autorità compiuti dai gastaldi e dai vescovi senesi. Ad esempio, apprendiamo che, *antiquo tempore*, la popolazione che abitava nella zona dove sarebbe sorta la già citata basilica di S. Ansano portava i bambini a battezzare presso il battistero di S. Felice, in diocesi di Chiusi; ma qualche tempo avanti il 715 il gastaldo senese Vuilerat aveva sottratto queste persone "de plebe clusina"⁴¹, per cui esse avevano cominciato a rivolgersi ai battisteri aretini che risultavano più vicini e più comodi: alcuni andavano ora a S. Vito (cui, secondo un paio di testimoni, il nuovo oratorio di S. Ansano apparteneva come *titulus*), altri a S. Quirico, e altri ancora a S. Maria di Cosona⁴². Una volta spezzato per intervento esterno l'antico lega-

Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII. Atti del convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di G. PINTO - P. PIRILLO, Roma, 2005, pp. 213-277.

40. Fra essi non vi era però l'obbligo di sepoltura presso la chiesa pievana (o comunque il diritto di questa ad ottenere una quota dei proventi derivanti dalle sepolture dei fedeli del piviere), che comincia ad essere menzionato nella documentazione solo nel X secolo inoltrato: se ne è accorto per primo A. A. SETTIA, *Pievi, cappelle e popolamento nell'Alto Medioevo*, in *Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne* cit., pp. 445-489 (e ora anche in ID., *Chiese, strade e fortezze nell'Italia medievale*, Roma, 1991, pp. 3-45: cfr. pp. 10-15).

41. « Nam antiquo tempore ad Sancto Felice, qui est diocea Clusino, ambulabamus; sed, quia fuemus homines Senenses, subtraxit nos exinde quondam Vuilerat gastaldius, et fecit nos plebe Sancti Donati »: è un brano della deposizione di « Audechis clericus custos de ipsa basilica Sancti Ampsani, iam senex » (*CDL*, I, 19, p. 71).

42. Nella sua lunga deposizione, il prete Aufrit dichiarò che la *basilica* di S. Ansano « usque in anno isto semper sub presbiteros de Sancto Uito fuit, qui est diocea Sancti Donati; et ipse ibi et missa et omnem officio fieri faciebat; et ipsi homines ibidem ad sancto Vito et ad Sancto Quirico et alii in Quosona baptizabantur » (*ibid.*, p. 70; nell'ultima frase della deposizione - « antea, ut dixi, semper ipse tedolus de sub ecclesia Santi Donati fuit » - la parola evidenziata è un'integrazione dell'editore, che va corretta in *Uiti*). Anche il chierico Audechis, testé ricordato, disse di sapere che « semper ab infantia sua ... basilica ista Sancti Ampsani esse de sub ecclesia et baptisterio Santi Uiti ubi est Bonushomo presbiter, qui est diocias Sancti Donati » (*ibid.*, p. 71). Ora, nella sua deposizione, « Bonushomo presbiter de baptisterio Sancti Uiti » dichiarò: « me conseqruit

me che li univa a S. Felice, gli *homines* di cui parliamo s'erano evidentemente trovati liberi di scegliere, e le loro scelte individuali non erano ancora diventate consuetudine. Ma in un altro caso la situazione appare diversa. Nel 715 il vescovo senese aveva collocato e consacrato un fonte battesimale anche presso l'oratorio di S. Pietro "in fundo Gellino"; ma gli abitanti dei dintorni dichiararono che essi erano sempre andati a far battezzare i propri bambini al *baptisterium* aretino di S. Maria di Altaserra (in Val d'Ambra), e avevano intenzione di continuare a farlo: « nam nos et parentes nostri semper pleve Sanctae Mariae fuimus, qui est diocia S. Donati »⁴³. Come già per S. Felice, prima dell'intervento del gastaldo, anche in questo caso alla *diocia* di S. Maria, ossia il termine che nei nostri documenti sostituisce quello più antico e ormai pressoché dismesso di *parroechia*, corrispondeva un "popolo" ben definito, una "plebs", che era ben cosciente di appartenere ad essa.

Tutti gli studiosi hanno notato la comparsa del termine *plebs* nel *Breve inquisitionis* del 715: ora – come abbiamo appena visto – nel significato di 'popolo di fedeli' (in relazione sia all'intera diocesi, sia ad uno specifico *baptisterium*), ora in quello di 'ambito territoriale', all'interno del quale si trovavano gli oratori e gli altari, di cui è ricordata la consacrazione ad opera del vescovo di

presbiterum Bonushomo episcopus de Aritio, et fontis et ecclesia ipsa ubi servio conseravit Uitalianus episcopus Aretinus, et inde semper crisma tollemus, quia diocia Sancti Donati sumus » (ibidem, p. 67). Andrea Castagnetti, al quale si deve un attento studio del nostro documento, ha desunto da queste parole che S. Vito era una chiesa battesimale « di recente formazione, probabilmente fondata ad hoc dal vescovo aretino » all'inizio del secolo VIII (cfr. A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella "Langobardia" e nella "Romania"*, Torino, 1979, p. 13, con n. 49), ciò che però contrasterebbe con la testimonianza di Audechis: forse Bonomo alluse ad una riconsacrazione dopo una ricostruzione dell'edificio cultuale e/o del suo battistero. Non vi è dubbio, ad ogni modo, che in quei primi anni del secolo VIII la situazione dell'inquadramento pastorale della zona era in pieno movimento (cfr. ibidem, pp. 14-15), con operazioni 'disinvolte' da parte di entrambe le sedi vescovili (e tale 'disinvoltura' dei vescovi del Regno Longobardo nei confronti delle pievi battesimali sarebbe stata esplicitamente combattuta dalla legislazione carolingia); fermo restando che, in questo caso come in tanti altri simili, dobbiamo guardarci dal prendere per 'oro colato' le deposizioni rese in sede giudiziaria dai testimoni "di parte".

43. Cfr. sopra, n. 36.

Arezzo⁴⁴. La progressiva affermazione di questa seconda accezione – al posto dei termini di *parroechia* e di *diocia* –⁴⁵ è testimoniata dal fatto che una formula di ubicazione dei terreni con riferimento al territorio della *plebs* comincia ad essere impiegata nei documenti ravennati già nella seconda metà del medesimo secolo VIII⁴⁶. Tale tecnica ubicatoria, come è noto, si generalizzò peraltro solo più tardi, fra IX e X secolo; e poiché, in questa fase per così dire ‘matura’, i notai ravennati cominciarono a menzionare – per estensione analogica – anche il distretto “pievano” pertinente alla città, alcuni studiosi hanno voluto vedere in ciò la dimostrazione che anche la città ebbe, sin dalle origini, un’organizzazione ecclesiastica simile a quella del restante territorio diocesano, ossia un’organizzazione di tipo “pievano”⁴⁷. Io sono convinto del contrario⁴⁸; e credo che la più eloquente dimostrazione della differenza fra l’ambito urbano e l’ambito rurale sia fornita dai testi normativi di età carolingia.

3. « SICUT EPISCOPUS MATRICI PRAEEST, ITA ARCHIPRESBITERI PRAESINT PLEBIBUS »: L’ETÀ CAROLINGIA

A dire il vero, non c’è molto da aggiungere al serrato e competente esame dei capitolari e delle disposizioni sinodali del secolo IX compiuto a suo tempo da Andrea Castagnetti e Cinzio Vio-

44. Cfr. la deposizione del prete Gunteram riportata sopra, n. 26.

45. Si vedano le puntuali osservazioni di CASTAGNETTI, *L’organizzazione del territorio rurale* cit., pp. 16-18.

46. Si veda nuovamente ibid., pp. 212-213.

47. Quest’idea è stata più volte enunciata da A. VASINA, i cui saggi sull’organizzazione pastorale territoriale nell’antica Provincia ecclesiastica ravennate sono peraltro frutto di un’attività di studio intensa e meritoria: da *Le pievi dell’area ravennate prima e dopo il Mille*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” dei secoli XI e XII* cit., pp. 607-627, a *Aspetti e problemi di storia plebana nelle Marche (secc. IX-XIV)*, in *Studia Picena*, XLV (1978), pp. 1-50; da *Pievi urbane in Romagna prima e dopo il Mille*, in *Felix Ravenna, CXXVII-CXXX* (1984-1985), pp. 481-506, al più recente *Aspetti e problemi della organizzazione territoriale in Italia nel Medioevo: fra diocesi e pievi*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, Bologna, 2000, pp. 359-379.

48. Mi permetto di citare il mio rapido saggio *La plebs in città. La problematica della pieve urbana in Italia centro-settentrionale fra il IX e il XIV secolo*, in *Chiesa e città*, a cura di C. D. FONSECA - C. VIOLANTE, Galatina, 1990, pp. 23-43.

lante⁴⁹. Qui basterà ricordare due temi di fondo che vi si ritrovano sin dall'inizio, e sono enunciati nel modo più esplicito ed eloquente nei canoni deliberati dai vescovi riunitisi a Pavia verso la fine dell'anno 850. In primo luogo, come appena accennato, la percezione della differenza fra ambito urbano e ambito rurale: l'uno sottoposto direttamente al vescovo, l'altro ripartito fra le chiese battesimali (o pievi, come ormai sono correntemente chiamate); e in secondo luogo, la volontà di valorizzare al massimo la circoscrizione e la chiesa pievana (centro della raccolta delle decime, e soprattutto cellula di base dell'inquadramento sia ecclesiastico sia civile), combattendo una certa tendenza dei vescovi ad insediare nelle pievi chierici privi dell'ordinazione presbiterale, e a mettere le mani sull'assetto patrimoniale e materiale di esse. Questo secondo punto è evidente ad esempio nel Capitolare ecclesiastico mantovano dell'813: « per le chiese battesimali stabiliamo, che in esse siano installati dei presbiteri, e che i vescovi non facciano ad esse violenza, o le gravino con imposizioni eccessive, o sottraggano loro dei *tituli* »⁵⁰. Anche il Concilio romano dell'826 ricordò ai vescovi la necessità di avere « diligente cura delle pievi battesimali, che a loro spettavano », e di fare in modo che vi fossero “ordinati” sempre dei presbiteri⁵¹. Infine, nel canone 13 dell'assemblea pavese dell'850, dopo aver fissato il principio che a capo delle pievi dovessero esserci sempre degli “arcipreti”, si intese rispondere alla possibile obiezione dei vescovi « che le pievi non avessero bisogno di un arciprete, perché essi erano in grado di reggerle direttamente »: la “ecclesiastica sollicitudo” esige che, come essi

49. Cfr. appunto CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale* cit., pp. 26-30 e, più ampiamente, VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 183-204.

50. « De aeclesiis baptismalibus ita censemur, ut per presbyteros ordinate sint et nulla violentia aut superposita ab episcopis suis vel diminutionem de titulis patiantur, sed secundum canonicam institutionem et per antiquam consuetudinem faciant »: M.G.H., *Capitularia regum Francorum*, ed. A. BORETIUS - V. KRAUSE, I, Hannover, 1883, 92, p. 195; ora anche, con datazione corretta all'813 (e traduzione a fronte), in *I capitulari italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. AZZARA - P. MORO, Roma, 1998, 15, pp. 88-89.

51. « Episcopi in baptismalibus plebibus ut certe propriis diligenter curam habere debent et, cum in eis presbyteros necessitas occurrerit ordinandi, ut reverentius observetur »: M.G.H., *Conclia Aevi Karolini*, I/2, ed. A. WERMINGHOFF, Hannover e Leipzig, 1908, 46, pp. 570-571. Efficace commento in VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., p. 202.

« erano alla testa della *ecclesia matrix*, così gli arcipreti dovevano essere alla testa delle pievi »⁵².

Stando a queste parole, si direbbe che il comportamento tenuto all'inizio del secolo precedente dal vescovo senese, che non aveva esitato a erigere nuovi *baptisteria* e a collocarvi chierici improvvisati, fosse ancora proprio di molti presuli. A Lucca (l'unica diocesi in cui la situazione documentaria consente di effettuare una verifica), recenti ricerche hanno mostrato che, all'inizio del secolo IX, il vescovo Iacopo istituì almeno due nuove pievi battesimali: S. Frediano di Lunata, pochi km a oriente della città, e S. Gervasio di "Verriana", in Valdera. Orbene, il primo rettore della pieve di Lunata fu un diacono della 'cattedrale' di S. Martino, stretto collaboratore del presule⁵³; e ancora nell'anno 847, il vescovo Ambrogio concesse la pieve di S. Gervasio ad un altro diacono, Upperto, con un tipo di documento inusuale, ossia una *cartula* formalmente assai simile ad un contratto di cessione a livello *ad censum persolvendum*. È però anche vero, che in questo documento troviamo una clausola che nelle 'normali' *chartae promissionis* o *ordinationis* lucchesi dei secoli IX e X non è pressoché mai presente, ossia l'obbligo per il rettore di S. Gervasio di « ricevere e dare vitto e alloggio » al vescovo e agli *homines* del suo seguito, quando egli, ogni tre anni, « passava di pieve in pieve per amministrare la cresima »⁵⁴. Sembra insomma di capire che il presule fosse in

52. « Propter assiduum erga populum Dei curam singulis plebibus archipresbiteros preesse volumus, qui non solum inperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbiterorum, qui per minores titulos habitant, vitam iugi circumspectione custodiant et, qua unusquisque industria divinum opus exerceat, episcopo suo renuntient. Nec obtendat episcopus, non egere plebem archipresbitero, quod ipse eam per se gubernare valeat; quia, et si valde idoneus est, decet tamen, ut parciatur onera sua et, sicut ipse matrici praeest, ita archipresbiteri praesint plebibus, ut in nullo modo titubet ecclesiastica sollicitudo »: M.G.H., *Concilia III. Concilia Aevi Karolini DCCCXLIII-DCCCLIX*, ed. W. HARTMANN, Hannover, 1984, 23, cap. XIII, p. 226; *I capitolari italici* cit., 40, pp. 192-195. L'importanza del passo è stata ben colta da VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., p. 187 (« si riconosceva così una paritetica gerarchia di uffici e di chiese con rispettive circoscrizioni »).

53. La multiforme attività del diacono Ostrifuso (che compare più volte come presidente di placito con il titolo di *lociservator*) è stata ricostruita puntualmente nella tesi di dottorato di M. STOFFELLA, *Fuori e dentro le città. La Toscana occidentale e le sue élites (secoli VIII-XI)*, discussa nel 2005 presso Università Ca' Foscari di Venezia (tutori P. Cammarosano e S. Gasparri).

54. « Et de tertio in tertio annos, quando circatas ad consignationes faciendum de

grado di far mettere per iscritto tale suo diritto proprio perché aveva installato in S. Gervasio un semplice diacono; e la cosa parrebbe confermata da un altro documento lucchese dell'844: la *promissio* con la quale il suddiacono Aurilando, testé “ordinato” dallo stesso Ambrogio come *rector et gubernator* della pieve battesimale di S. Pietro a Cappiano (nel Valdarno), si impegnò parimenti, oltre ad assicurare « officium Dei et luminaria die noctuque in ipsa ecclesia », a ospitare il presule « de tertio in tertio anno in ipsa plebem »⁵⁵.

Tornando alla sinodo pavese dell'850, la valorizzazione del ruolo delle circoscrizioni pievane e dei loro rettori, attraverso un confronto tipologico con la chiesa cittadina presieduta direttamente dal vescovo, che abbiamo visto comparire nel canone 13 (« sicut ipse matrici praeest, ita archipresbiteri praesint plebibus »), era già presente nel canone 6, dedicato a regolamentare la ricerca e la correzione dei peccatori notori e occulti. I vescovi dovevano esortare i « plebium archipresbiteri » a radunare i « capifamiglia di ciascuno dei villaggi » compresi nel loro distretto territoriale; e “similmente” i vescovi dovevano fare in città, anzi « nei singoli settori della città e del suburbio », servendosi dell'« arciprete municipale » e di altri « strenui ministri scelti fra i preti »⁵⁶. Dunque,

pleves in pleves vestras feceritis, si ibidem ad ipsa pleve Sancti Gervasii veneritis, ego vos et homines vestros quem vos ibi conduxeritis recipere et pascere seo mansionem dare debeam tantum ». La *cartula* si legge ora in calce al saggio di A. GIGLIOLI, *Una pieve rurale dell'età carolingia: San Gervasio di Verriana e il suo territorio*, in *Bollettino storico pisano*, LXXXV (2006), pp. 21-49, nel quale si nota giustamente che si tratta dell'unico documento di questo tipo per la diocesi di Lucca, e dunque è difficile vedervi “una prova della diffusione di una simile prassi” (come si era mostrato incline a fare VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., p. 207).

55. Cfr. *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, V/2, Lucca, 1837, XXVIII, p. 38. Secondo VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 205-206, l'impegno a « ospitare il vescovo secondo la consuetudine in occasione della visita pastorale che era fatta ogni tre anni per la cresima » fa parte del contenuto ‘standard’ della *promissio* fatta al vescovo da ogni chierico “ordinato” in una pieve; ma a ben vedere lo si trova solo nei due esempi testé considerati dell'844 e dell'847. Si noti che un canone della sinodo pavese dell'845-850 dispone « ne episcopi, quando pro confirmando populo parroechias circumeunt, archipresbyteros suos gravent », e fissa minuziosamente l'ammontare massimo dei cibi, dei foraggi e della cera che i presuli possono pretendere (*M.G.H., Concilia Aevi Karolini DCCCXLIII-DCCCCLIX* cit., 21, cap. XV, p. 214; *I capitolari italici* cit., 36, pp. 172-173).

56. « Sollicite procurent episcopi, quam diligentiam erga plebem sibi commissam

come già nell'età tardoantica, la diocesi era suddivisa fra un ambito urbano e suburbano, sottoposto alla responsabilità diretta del vescovo, e un ambito extraurbano, diviso in pievi, ciascuna competente su più villaggi e retta un proprio arciprete, sia pure controllato e pungolato dal vescovo stesso.

La diretta derivazione di questo schema dall'organizzazione dei secoli V e VI è comprovata dalla ricomparsa dell'aggettivo *cardinalis*, applicato ora agli edifici culturali urbani e suburbani che dipendevano direttamente dal vescovo. Questo linguaggio, come abbiamo visto, nel secolo VIII era stato portato nella Gallia dei Franchi dalle direttive papali, e qui aveva attecchito, come dimostrato dal canone 54 del concilio di Meaux-Parigi dell'845-46, dove si esortano i vescovi a « ordinare canonicamente e decentemente » i « titulos cardinales in urbibus vel suburbiis constitutos »⁵⁷. Ma di *cardinales ecclesiae* si parlava già nel Capitolare mantovano dell'813, dove si esortavano i loro "praepositi" ad essere obbedienti verso i propri vescovi, e questi a non privare senza motivo i primi delle chiese loro affidate⁵⁸.

Verso la fine del secolo IX, le *ecclesiae cardinales* compaiono nelle formule di concessione dell'immunità contenute nei diplomi di Carlo III il Grosso in favore dei vescovati di Piacenza e Bergamo: esse vi sono menzionate accanto alle *ecclesiae baptismales* per dare maggiore completezza e precisione all'elenco degli edifici culturali e luoghi pii pertinenti alla sede vescovile e dunque sottratti all'intromissione del

unusquisque presbiterorum gerat; oportet enim, ut plebium archipresbiteri per singulas villas unumquemque patrem familias conveniant, quatinus tam ipsi, quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice peniteant; qui vero occulte deliquerunt, illis confiteantur, quos episcopi et plebium archipresbiteri idoneos ad secreciora vulnera mentium medicos elegerint; qui si forsitan in aliquo dubitaverint, episcoporum suorum non dissimulent implorare sententiam (...) Similiter autem et in singulis urbium vicis et suburbanis et per municipalem archipresbiterum et reliquos ex presbiteris strenuos ministros procuret episcopus habita poenitus in rebus dubiis observatione, que superius prefixa est»: *M.G.H., Concilia Aevi Karolini DCCCXLIII-DCCCCLIX* cit., 23, cap. VI, p. 222; *I capitolari italici* cit., 40, pp. 186-187.

⁵⁷ *M.G.H., Concilia Aevi Karolini DCCCXLIII-DCCCCLIX* cit., 11, p. 110 (cap. LIII).

⁵⁸ « Ut prepositi cardinalim aecclesiarum obedientes sint episcopis suis, et episcopi eos ad suis aecclesiis vel ab aliis iustis utilitatibus expellere non praesumant abque culpa et iusta rationem, et nulla eis per violentia inponatur»: *M.G.H., Capitularia regum Francorum*, I, cit., 92, p. 195; *I capitolari italici* cit., 15, pp. 88-89.

conte⁵⁹. Un esempio eloquente di persistenza della nozione di *cardo*, “cardine”, nel senso più volte indicato di ‘sede vescovile con le sue immediate dipendenze’, è offerto da un documento padovano dell’anno 964. Esso ci mostra Ildeberto, vescovo della *sancta Pataviensis ecclesia*, risiedere « in cathedra sui episcopatus in domo Sanctae Mariae matris ecclesiae », alla presenza del clero convocato all’assemblea sinodale « tam ex cardine urbis eiusdem, quamque ex singulis plebibus vel oraculis »⁶⁰. Sembra proprio di trovarci di fronte ad una ‘foto di gruppo’ della Chiesa padovana nelle sue due facce, quella urbana e quella rurale: intorno al vescovo, assiso nella “chiesa madre”, presso la quale è la residenza sua e del collegio canonico che egli vi ha istituito nel secolo IX, vi è da una parte il clero urbano e suburbano sottoposto direttamente a lui, e dall’altra il clero delle chiese battesimali rurali e degli *oracula* ad esse pertinenti. Il fatto che il “cardine”, la sede vescovile padovana, avesse competenza diretta non solo sulla *civitas* vera e propria, ma anche sul territorio adiacente, è confermato da un diploma di Berengario I del 918 in favore dei canonici della *ecclesia mater* di S. Maria, con la conferma delle « decime civitatis per omnia cum titulis atque villulis suis ad eandem civitatem pertinentibus »⁶¹. Come ho avuto

59. Nel diploma del 30 luglio 883 per il vescovo bergamasco Garibaldo, giuntoci in originale, la specificazione dell’abito dell’immunità è chiarissima: « in monasteriis xenodochiis vel ecclesiis baptismalibus aut cardinalibus seu oraculis vel cunctis possessionibus »: M.G.H., *Die Urkunden Karls III.*, ed. P. F. KEHR, Berlino, 1936-1937, 89, p. 146. In quello del 9 aprile 881 per il vescovo piacentino Paolo, giuntoci in copia, la formula in questione suona, un po’ curiosamente: « res predictae ecclesiae cum monasteriis et cellis vel ecclesiis baptismalibus, quae intra civitatem predictam cardinales habentur sive extra civitatem existunt, cum omnibus ad se pertinentibus tam oraculis quam et aliis adiacentiis rebus sive apendiciis » (ibid., 35, p. 61). Nell’originale, probabilmente, dopo “baptismalibus” c’era un raccordo del tipo “et /vel illis”. È degno di nota che la formula di concessione dell’immunità ai vescovi, sin dai primi diplomi di Carlo Magno, includesse esplicitamente le “ecclesiae baptismales”, delle quali era dunque ben chiara la natura ‘pubblica’ e la diretta dipendenza dalla sede vescovile: cfr. il diploma del 26 settembre 782 al vescovo di Modena, in M.G.H., *Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karl des Grossen* cit., 147, p. 199.

60. *Codice diplomatico padovano*, ed. A. GLORIA, Venezia, 1877, 47, p. 69.

61. *I diplomi di Berengario I*, ed. L. SCHIAPARELLI, Roma, 1903, CXVIII, p. 308; gli sviluppi successivi nel saggio di S. BORTOLAMI, *Pieve e territorium civitatis nel Medioevo. Ricerche sul campione padovano*, ora in Id., *Chiese, spazi, società nelle Venezia medioevali*, Roma, 1999, pp. 3-46.

modo di dire altrove⁶², solo più tardi, dopo il Mille, quest'ambito suburbano, i cui abitanti portavano i bambini a battezzare nel battistero della *ecclesia mater*, e pagavano le decime ai canonici di essa, sarebbe stato definito quasi ovunque *plebatus*, per ragioni di comodità e chiarezza, giacché, in tale epoca, i diritti delle pievi e dei loro rettori in materia liturgica, disciplinare e di riscossione dei proventi economici, erano ormai oggetto di una giurisprudenza diffusa, alla quale era conveniente riferirsi anche da parte dei capitoli cattedrali. Questo bisogno di elencare e codificare le *antiquae et rationabiles consuetudines*, che si avverte chiaramente soprattutto nel secolo XII e all'inizio del XIII, riguardava del resto tanto le pievi (i cui arcipreti erano ora in grado di rivolgersi direttamente ai papi ed ottenerne privilegi), quanto la stessa *ecclesia matrix* o *maior*, che cominciava ora ad esser chiamata anche *ecclesia cathedralis*, nel momento in cui era divenuta 'chiesa dei canonici'.

4. « SUB REGIMINE ET POTESTATE ECCLESIE EPISCOPATUS »: LE PIEVI FRA X E XI SECOLO

Fino a tutto il secolo X, o addirittura fino all'XI inoltrato, testimonianze come quella della sinodo vescovile padovana del 964 (o della analoga assemblea convocata a Vercelli lo stesso anno dal vescovo Ingone)⁶³ restano isolate nel panorama documentario a disposizione dello studioso⁶⁴. A Lucca, come altrove, la caratteristica fondamentale della *plebs baptismalis* come "chiesa pubblica" –

62. RONZANI, *La plebs in città* cit.

63. Nell'utile antologia documentaria allestita da FÜRST, *Cardinalis* cit., pp. 87-90, spicca il resoconto della sinodo diocesana di Vercelli del 3 novembre 964, nella quale il vescovo Ingone « admonitione suorum clericorum sancivit, ut antiquus exigit usus pessima Ungrorum incursione vastatus, ut ecclesiae cardinales debitum praeberebant baptisterio in civitate celebrato decenter obsequium; ita ut ipsis ex ecclesiis, qui sunt constitutae in villis (...) presbyteri veniant sic expediti suis vestimentis, qui hic Vercellis pueros valeant baptismatis tingere aqua » (*Le carte dell'Archivio Capitolare di Vercelli*, I, ed. D. ARNOLDI ET ALII, Torino, 1912, XIII ter, pp. 352-353).

64. Famosa, ad ogni modo, è la lettera scritta verso il 966 da Raterio ai chierici della propria diocesi, con inserzione della cosiddetta *Admonitio synodalis*: cfr. *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona*, ed. F. WEIGLE, in *M.G.H., Die Briefe der deutschen Kaiserzeit*, Weimar, 1949, 25, pp. 124-137.

sulla quale Violante ha giustamente insistito nella sua lezione spoletina – è desumibile solo da atti di contenuto prevalentemente amministrativo e patrimoniale come le già menzionate ‘carte di ordinazione’ e le corrispondenti *promissiones*, cui sempre più spesso si affiancarono nel corso del secolo X gli atti di cessione a laici – *libellario nomine ad censum persolvendum* – dei proventi derivanti dal patrimonio fondiario, e dai diritti di riscossione delle decime e delle offerte dei fedeli (fra le quali solo dalla fine del secolo furono menzionate esplicitamente anche quelle derivanti dalle sepolture), effettuati dai presuli in virtù della *potestas et regimen* che sulle pievi stesse spettava alla relativa sede vescovile⁶⁵. A partire dal tempo di Ottone II, alcuni vescovi (quello di Reggio Emilia, poi, con Ottone III e Corrado II, quelli di Pistoia e di Mantova) riuscirono ad ottenere diplomi imperiali contenenti l’elenco delle pievi che “appartenevano” alla propria *ecclesia*⁶⁶: circostanza preziosa per lo storico, perché gli permette di vedere in qual misura, al passaggio fra X e XI secolo, il territorio diocesano era stato ‘coperto’ dalla rete delle chiese battesimali⁶⁷.

Con il secolo XI, ad ogni modo, i segnali di una più chiara consapevolezza del ruolo delle pievi (e dei loro rettori) come gangli fondamentali dell’organizzazione diocesana presieduta dal vescovo, si fanno più frequenti. Per riprendere un esempio già proposto da Violante, nel 1042 il vescovo reggiano Sigifredo riunì una sinodo nella quale rilanciò la vita comune presso la cattedrale; e « la sottoscrizione degli arcipreti pievani, convocati nella sinodo, fu voluta e messa in rilievo dal vescovo per dare maggiore solen-

65. Si vedano le dense pagine di VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 214-224 e (per l’interpretazione della formula « quae plebs esse videtur de sub regimine et potestate Ecclesie episcopatus S. Martini ») 242-244, 252-253. Sulle concessioni a livello delle pievi si vedano gli studi di A. SPICCIANI, *Benefici livelli feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica*, Pisa, 1996 e, per un caso specifico, ID., *Pieve a Nievole medioevale. Una chiesa battesimale lucchese nell’antico territorio di Montecatini Val di Nievole*, Pisa, 2006, pp. 59-82.

66. Cfr. M.G.H., *Die Urkunden Otto des II.*, ed. T. SICKEL, Hannover, 1888, 231, pp. 258-260; *Die Urkunden Otto des III.*, ed. ID., Hannover, 1893, 284, pp. 709-710; *Die Urkunden Konrads II.*, ed. H. BRESSLAU, Hannover, 1909, 235, pp. 319-322.

67. Si vedano le pagine dedicate alla ricostruzione dell’organizzazione pievana di Reggio fino all’inizio del secolo XII da CASTAGNETTI, *L’organizzazione del territorio rurale* cit., pp. 43-90.

nità e vigore al documento »⁶⁸. Risale probabilmente a questo periodo l'istituzione delle "litanie" diocesane, che vedevano i rettori e i fedeli di ciascuna pieve recarsi ogni anno, in certe date o in certi periodi, alla sede vescovile cittadina, recandovi offerte: ne abbiamo testimonianza precoce per Firenze e per Arezzo. Nella prima città, sin dal quarto decennio del secolo XI la riscossione « delle oblazioni portate dalle litanie di tutte le pievi diocesane » era stata ripartita a metà fra le due principali istituzioni ecclesiastiche sottoposte al vescovato fiorentino: la canonica di S. Giovanni Battista, e il monastero di S. Miniato⁶⁹.

Ancora a Firenze ci porta una delle testimonianze più eloquenti di come, nella seconda metà del secolo XI, l'unità non solo giurisdizionale ma anche 'sacramentale' della diocesi intorno al proprio vescovo fosse ormai avvertita con coscienza vivissima. Può apparire curioso che ad offrircela sia un uomo come Pier Damiani (cardinale vescovo di Ostia, ma prima di tutto monaco!), e proprio nel momento (1067) in cui a capo della Chiesa fiorentina c'era un vescovo come Pietro Mezzabarba, che l'anno successivo sarebbe stato riconosciuto colpevole di simonia e deposto da una sinodo romana. Nondimeno, nel 1067 il Mezzabarba era per Pier Damiani vescovo legittimo, regolarmente consacrato da Alessandro II⁷⁰; mentre gravissimo e censurabile appariva al cardinale il

68. « Et ut verius credatur firmiusque a nobis nostrisque successoribus observetur, et nos manu propria firmavimus et eidem clero nostro una cum archipresbyteris nostrarum plebium in nostra synodo tunc congregatis obtulimus roborandum »: cfr. VIOLANTE, *Le strutture organizzative* cit., pp. 309-310.

69. « Quodam tempore pactio quedam fuerat inter Ubertum abbatem sancti Miniatis et Rohlandum prepositum sancte Florentine ecclesie cum consensu universorum confratrum eiusdem ecclesie de oblacionibus letaniarum universarum plebium eiusdem aepiscopatus, ut per medietatem eas dividerent »: si veda il rinnovo del patto, stabilito il 28 agosto 1077 alla presenza e per mandato di Gregorio VII, nella recente edizione di *Le carte del monastero di San Miniato al Monte (secoli IX-XII)*, ed. L. MOSIICI, Firenze, 1990, 38, pp. 181-183. Nel medesimo anno e mese, ad Arezzo, Reginaldo "custode" della chiesa di S. Donato fece atto di 'refuta' nelle mani del vescovo Costantino di tutte le oblazioni in candele « que ad hoc ministerium annualiter ab antecessoribus suis episcopis concesse fuerant », e fra esse restituì « omnes illas candelas que accense ad missam similiter offeruntur a letaniis que veniunt de toto episcopatu in isto episcopio a die Pentecoste usque ad kalendas setember »: U. PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo*, I, Firenze, 1899, 225, pp. 314-315.

70. Sulla vicenda del vescovo fiorentino mi permetto di rimandare a M. RONZANI,

comportamento dei monaci vallombrosani, i quali proclamavano che « vescovi come lui non potevano consacrare il crisma, dedicare le chiese, conferire gli ordini sacri e nemmeno celebrare la messa », ed erano arrivati a far celebrare in tre pievi della diocesi fiorentina il battesimo, senza che i catecumeni fossero unti col crisma⁷¹. Obiettava infatti Pier Damiani: « poichè senza dubbio il nome di Cristo viene da 'crisma', coloro che tolgono il crisma sottraggono al battesimo niente altro che Cristo stesso »⁷²; e se invece si ricorreva al sotterfugio di « fare affidamento sul crisma portato furtivamente da un'altra Chiesa vescovile, disprezzando la propria », si commetteva un vero e proprio adulterio⁷³.

In queste parole, pur così tipiche della sensibilità damiana e della temperie della sua epoca, si sente l'eco lontana di quelle pronunciate tanti secoli prima da un papa come Gelasio I o dai testimoni della *inquisitio* del 715: mi è sembrato dunque giusto metterle a suggello del mio discorso.

Pietro Mezzabarba e i suoi confratelli. Il reclutamento dei vescovi della "Tuscia" fra la morte di Enrico III e i primi anni del pontificato di Gregorio VII, in *L'organizzazione ecclesiastica nel tempo di san Guido. Istituzioni e territorio nel secolo XI*. Atti del convegno (Acqui Terme, 17 e 18 settembre 2004), a cura di S. BALOSSINO - G. B. GARBARINO, Acqui T., 2007, pp. 139-186.

71. « Dicunt enim quia per huiusmodi sacerdotes nec crisma confici, nec aeclesia dedicari, nec clericalia iura conferri, nec missarum ullo umquam tempore potuerunt solemniter celebrari. Et tam haec impudenter allegant, ut homo compulerint in tribus plebibus sine conspersione crismatis catecuminos baptizari »: *Die Briefe des Petrus Damiani*, ed. K. REINDEL, in *M.G.H., Die Briefe der deutschen Kaiserzeit*, IV/3, München, 1989, 146, p. 535.

72. « Sed cum Christus proculdubio denominetur a crismate, nil aliud tollunt baptismum nisi Christum qui crismatis subtrahunt sacramentum » (ibidem).

73. « Quod si contempta propria ab alia aeclesia furtive delatum crisma credatur, sicut a quodam scilicet eorum fautore confingitur, ecce quantum ad illos pertinet, in spiritalibus rebus committitur adulterium, et in sacrilegium vertitur sacramentum. Nimirum dum propriae aeclesiae crisma proicitur, et ab aliena clandestinae fraudis ingenio subrogatur » (ibidem).